

## LE NOVITA' PER I SEGRETARI

Di Arturo Bianco

L'assunzione dei nuovi 171 segretari sarà effettuata con il metodo del concorso e non più del corso concorso; essi saranno destinati alle regioni con uno scarso numero di segretari e la popolazione delle segreterie convenzionate sarà calcolata per determinarne la classe con la somma degli abitanti dei comuni aderenti. L'erogazione dei diritti di rogito deve essere effettuata in modo comprensivo degli oneri riflessi e dell'Irap: è questa la interpretazione che si sta facendo largo tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Nel caso di segretario che svolge le sue attività sia in un ente con dirigenti che in un ente che ne è sprovvisto, i diritti di rogito gli devono essere corrisposti ed occorre comunque restare nel tetto di 1/5 del trattamento economico in godimento, mentre non è possibile dettare una specifica limitazione rispetto all'importo del singolo rogito, essendo stato abolito il tetto del 75%. Ai segretari, senza differenza che siano titolari o reggenti, di sedi convenzionate può essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute tra i vari comuni; a tal fine occorre una autorizzazione dei sindaci. Possono essere così riassunte alcune delle principali novità dettate da un emendamento apportato al DL cd sblocca cantieri, da pareri delle Corti dei Conti e da sentenze dei giudici ordinari per i segretari comunali e provinciali.

### L'EMENDAMENTO AL DL CD SBLOCCA CANTIERI

Assunzione di 171 segretari sulla base di un concorso e non più di un corso concorso e con modifica dei requisiti, destinazione di quelli di nuova assunzione esclusivamente alle regioni terremotate ed a quelle in cui ve ne sono di pochi in relazione al numero dei comuni, con ampliamento della possibilità di utilizzazione dei vicesegretari e delle reggenze fino alla assegnazione in servizio di questi segretari, cancellazione dall'albo dei segretari che non prendono servizio e ritorno alla utilizzazione della popolazione di tutti i comuni in caso di convenzione per determinare la classe della segreteria. Sono queste le disposizioni innovative finora introdotte in modifica del DL n. 32/2019, cd sblocca cantieri, nel corso dell'esame parlamentare. Queste disposizioni, con la finalità di dare rapidamente corso alla immissione in servizio di segretari, mettono tra parentesi una delle forme di selezione che ha dato i migliori risultati in termini qualitativi, quale per l'appunto i corsi concorso per l'assunzione a questo incarico. Ed inoltre accolgono la richiesta dei segretari di avere un incentivo per la gestione dell'incarico in modo convenzionato.

La prima novità è la trasformazione del corso concorso per l'assunzione di 171 segretari in un concorso, cui seguirà per i vincitori la frequenza obbligatoria a specifici corsi di formazione organizzati dal Ministero dell'Interno; a questo concorso si applicano le regole in vigore (quindi possibilità di preselezione, tre prove scritte ed una orale. In questo modo si abbreviano di 18/24 mesi (la durata del corso e delle procedure connesse) i tempi per la immissione in servizio dei neosegretari. Per la partecipazione a questo concorso vengono modificati i requisiti: occorre essere laureati in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche ed essere pubblici da almeno 5 anni o da almeno 3 nella categoria più elevata se in possesso di un dottorato di ricerca. Ricordiamo che fino ad oggi il possesso di una delle prima ricordate lauree era sufficiente. I vincitori dovranno frequentare necessariamente un corso di formazione organizzato dal Ministero dell'Interno.

Già con il bando di concorso saranno individuate le regioni, oltre a quelle dell'Italia centrale terremotate, in cui vi è un numero di segretari molto basso rispetto alla quantità di comuni, a cui verranno destinati i neo segretari. Costoro avranno un vincolo di permanenza in tali regioni di almeno 3 anni dalla prima nomina. Questa disposizione vuole concentrare la destinazione dei nuovi segretari nelle realtà in cui ve ne sono di pochi, ma corre il rischio di determinare come effetto che una parte di queste segretari non sarà

assunta, perché i comuni in cui vi sono pochi segretari, ricorrendo a convenzioni tra numerosi enti ed avendo di conseguenza ridotto in misura assai elevata questi oneri, hanno difficoltà a rispettare il tetto di spesa del personale se assumono un segretario a tempo pieno o con un impegno maggiore nell'ente.

Nelle more dell'assunzione dei vincitori e limitatamente alle regioni in cui vi è una elevata carenza di segretari i comuni più piccoli, cioè quelli di classe terza e quarta, possono assegnare i compiti dei segretari ai vice e convenzionarsi con altri enti sempre per utilizzare il vicesegretario. In queste regioni possono essere conferiti le reggenze a segretari iscritti nell'albo di regioni vicine, ma rimborsando loro le spese di viaggio.

La disposizione prevede infine che siano definitivamente cancellati dall'albo i segretari che non prenderanno servizio in un comune entro 3 mesi e che le classi delle segreterie dei comuni convenzionati tornino ad essere calcolate non più con il numero degli abitanti del comune capofila ma con il totale degli abitanti dei comuni degli enti aderenti.

## IL CALCOLO DEI DIRITTI DI ROGITO

I diritti di rogito devono essere calcolati comprendendo anche gli oneri riflessi e l'Irap, di modo che l'ente non debba sostenere costi ulteriori. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 95/2019.

L'orientamento assunto dalla citata deliberazione si deve considerare come maggioritario tra le sezioni di controllo della magistratura contabile, ma occorre segnalare che il giudice ordinario di Busto Arsizio con la sentenza n. 446/10217 ha escluso che gli oneri riflessi possano essere posti integralmente a carico del segretario e che gli stessi devono essere ripartiti con l'ente sulla base delle regole ordinariamente applicate per ciò che riguarda il trattamento economico.

Il parere richiama come tratto caratterizzante la propria scelta la deliberazione della sezione autonomie della magistratura contabile n. 21/2015, in cui viene affermato tra i principi di diritto, da applicare in tema di diritti di rogito dei segretari, anche il seguente: "Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti". La seconda indicazione dei giudici contabili campani è la seguente: anche se con la deliberazione n. 18/2018 è stata modificata la precedente indicazione per cui i diritti di rogito devono essere riconosciuti ai segretari inquadrati nelle fasce A e B, cioè a quelli che sono considerati equiparati ai dirigenti, a condizione che nel comune non vi siano dirigenti, non vi sono ragioni per modificare il vincolo contenuto in tale deliberazione per cui il calcolo di questi compensi deve comprendere l'Irap e gli oneri riflessi e non deve determinare costi ulteriori per l'ente, una esigenza che si deve considerare rafforzata dopo che è stato abolito il vincolo a destinare una quota di tale gettito al bilancio dell'ente. Ci viene detto che "rimane fermo il principio di diritto espresso quanto al limite oggettivo, il quale assorbirebbe nel limite anche gli oneri accessori a carico degli enti (secondo la richiamata pronuncia nomofilattica, i c.d. oneri riflessi, ovvero oneri previdenziali ed Irap da versare in percentuale sul compenso corrisposto)".

Viene infine ricordato dalla deliberazione che in senso contrario si è espresso il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 400/2018.

Ciononostante essa giudica che non vi siano ragioni per ritenere che allo stato attuale si debba ipotizzare un contrasto interpretativo tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, stante che la pronuncia della Sezione autonomie del 2018 non ha inteso modificare il precedente orientamento assunto dalla stessa, che essa è recente, che non sono intervenute nuove disposizioni che ne impongano e/o suggeriscono l'aggiornamento e che, come sappiamo, le deliberazioni delle sezioni autonomie e di controllo hanno un carattere vincolante per le sezioni regionali della

magistratura contabile.

## I DIRITTI DI ROGITO E LE SEGRETERIE CONVENZIONATE

I diritti di rogito vanno riconosciuti ai segretari dei comuni che operano in sedi convenzionate nelle quali siano presenti enti con dirigenti ed enti senza dirigenti. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Genova n. 114/2019.

Per potere sposare l'interpretazione per la quale non spettano in questo caso i diritti di rogito sarebbe necessario che il legislatore si fosse "limitato a riconoscere il diritto soltanto ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale, cioè quelli di fascia C, senza alcuna necessità di fare riferimento alla presenza o meno di figure dirigenziali dall'interno dell'ente territoriale. Quindi quest'ultimo riferimento non avrebbe alcun senso logico con la predetta interpretazione, assumendo invece un perfetto senso logico, esclusivamente ritenendo che il diritto in questione si debba riconoscere anche ai segretari comunali di fascia A e B, ma solo appunto qualora svolgano la loro attività in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. D'altra parte, ragionevole risulta essere anche l'argomento, a sostegno di quest'ultima interpretazione, secondo il quale nell'ente locale nella cui pianta organica non vi sono dirigenti, il segretario comunale ha una minore assistenza tecnica ed amministrativa, a cui è chiamato a sopperire personalmente, con conseguente necessità di compensare tale maggiore impegno rispetto ad amministrazioni comunali nelle quali lo stesso può essere coadiuvato dal personale dirigente".

Essi dovranno essere "corrisposti nella misura normativamente prevista, quindi in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento .. non può infatti prevedersi alcuna eventuale ed ulteriore quota nella pacifica assenza di una relativa previsione normativa, eventualmente sostitutiva della precedente abrogata quota del 75%".

## IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO

Spetta al segretario comunale il rimborso delle spese di viaggio nel caso di segreteria convenzionata, occorre una specifica autorizzazione da parte del sindaco e questa disposizione si estende anche ai segretari comunali che reggono sedi tra loro convenzionate. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata n. 27/2018, che è stata depositata nel 2019

Sulla base delle previsioni della legge n. 122/2010, è stato disposto il contenimento della spesa per le missioni per tutto il personale dipendente da PA. Alla luce di questa disposizione, "tutte le istituzioni pubbliche, nonché gli organismi da esse vigilati sono tenute .. a porre in essere le opportune iniziative affinché, nel predisporre i bilanci di previsione, si proceda ad un'impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per le spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili". In questa direzione occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nelle deliberazioni delle sezioni riunite della Corte dei Conti n. 21/2011 e n. 8/2011: la prima delle quali ha in particolare chiarito che le disposizioni sul rimborso delle spese di viaggio dei segretari comunali titolari di sedi convenzionate non sono state rese inefficaci dalle nuove regole introdotte dal legislatore, che non hanno abrogato le norme che hanno "inteso sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni".

Sulla base di questa premessa viene tratta la seguente conclusione: si deve ritenere che "le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'articolo 6 della legge n. 122/2010 non comportino l'inefficacia dell'articolo 45, comma 2, del CCNL del 16/5/2001 per i

segretari comunali e provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata". Il parere ricorda che questo orientamento è fatto proprio anche dalla Ragioneria Generale dello Stato, nota protocollo 54055 del 21.4.2011.

Ed ancora, ci viene detto che "l'autorizzazione da richiedere di volta in volta o, anche, una tantum, all'uso del mezzo proprio, consente al Sindaco dell'ente di effettuare le scelte più ponderate in quanto basate su elementi di fatto via via sempre più verificabili (ad esempio, assenza di linee di trasporto pubblico locale)".

Viene inoltre richiamata la deliberazione 294/2017 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia per chiarire che il rimborso per le spese di viaggio spetta anche al Segretario reggente di sede convenzionata. La "posizione del reggente deve essere necessariamente equiparata a quella del titolare .. sotto il profilo della gestione, vi è piena equiparazione funzionale tra reggente chiamato a garantire la continuità dell'azione amministrativa e titolare la cui posizione si differenzia da quella del primo solo sotto il profilo genetico delle modalità di preposizione". Di conseguenza, al "segretario reggente di segreteria convenzionata, sussistendone le condizioni" spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per spostarsi tra i comuni.

Viene chiarito altresì che "il ricorso all'uso del mezzo proprio deve essere sempre autorizzato; con tale autorizzazione che va motivata il Sindaco ne attesta, sia pure indirettamente, la necessità".

L'ultima indicazione della sentenza è la seguente: "la corresponsione del rimborso delle spese affrontate dal Segretario comunale, che sarà debitamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio, soggiunge al principio posto dal Legislatore nazionale secondo cui il lavoratore pubblico, nello svolgimento delle sue funzioni, deve essere posto nelle condizioni ottimali dal proprio datore di lavoro, per svolgere al meglio le sue prestazioni professionali".